

altri per qualsiasi titolo in tutto o in parte dei suddetti fondi, senza avere prima interpellato il demio eminente o chi lo rappresenterà legittimamente, il quale avrà la scelta di preferirsi ed accettare le condizioni stabilite nei termini e di prestare il consenso alla alienazione; in questo ultimo caso avrà il diritto di percepire il canone che sarà uguale ad una annuità di cauzione lorda e per quattordici anni, quali essero concessi le terre dopo la legge del 1819, il canone sarà uguale alla 50^a parte del valore dell'infestasi. Si presumerà dato il consenso ora il demio diretto e chi per lui lascerà trascorrere infruttuosamente due mesi dal dì del solito interpellato, terzo. Poterizzando e non migliorando i fondi suddetti, non pagando per tre anni consecutivi o in termini il canone dovuto e cumulo tanto valore di arretrati da corrispondere a tre annuità di cauzione, alienando in tutto o parte dei fondi anzidetti, senza la debita interpellanza, in ciascuno di questi casi il demio eminente avrà il diritto a potersi domandare la risoluzione del contratto enfiteutico e la devoluzione dei fondi enfiteutici, ma alle migliorie ivi esistenti e ciò senza bisogno di cui all'art. 551 N. 2 del codice civile, anche nel caso di mancato pagamento di tre anni di cauzione perché così è stabilito. Il fondo per ora al demio franco e libero di qualunque peso, ipoteca, viziosi o altri, le migliorie poi saranno valutate secondo il



Approvato
 21/11/1821

il criterio del meno tra le specie e il migliorato e pagate alle enfiteusi devolute preferendo nell'importare di esse migliorie tutte quelle somme legalmente giustificate per qualunque sia ragione e causa devute al demio eminente.

IV. In ogni 30 anni ed in ogni passaggio di fondi enfiteutici da un proprietario ad un altro, il demio potrà chiedere la ricognizione del proprio diritto in suo favore dei fondi, e ciò a spese dell'infestasi.

V. Si conviene ancora d'accordo che nel presente atto possa essersi e notificarsi quella singola parte che riguarda l'infestasi contro cui sarà necessario il procedere.

VI. Si conviene ancora d'accordo che il presente atto sia dimostrativo della esistenza di tutti i presenti anteriori pagamenti questi le voci in tutto e per tutto.

VII. La misura in base alla quale si è fatta il ragguaglio alla misura legale è quella di canne 22 e 2.

VIII. Per le procedure relative a quest'atto le parti che sono demio e libere, il signor Ciccarello col nome nella casa di Annunziata, ragione della Eccellenza signor Duca di Arona, tutti gli altri nelle case di Terrecapricci dimora in Arona, quelli che si rimettono e sono col nome e patria sopra in questa Segreteria comunale e spese di quest'atto e della copia esautorata sarà a carico del signor Ciccarello col nome, si attribuisce al detto sig. Ciccarello col nome suo restano a carico